



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

ORARI E APERTURE DOMENICALI: IL CAOS

Da quando quest'estate, in una delle tante manovre e manovrine, il governo è tornato a metter mano alle disposizioni che disciplinano gli orari delle attività di commercio al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la materia non ha più avuto un attimo di tregua ed è stata continuamente oggetto di circolari, DDL, Decreti e quant'altro.

Anche in questo caso possiamo dire che il ben noto "UFFICIO COMPLICAZIONI COSE SEMPLICI" ha lavorato bene e a pochi gironi dal 2012 non vi è ancora una interpretazione univoca della norma.

Vediamo di fare un attimo di chiarezza e di ripercorrere sinteticamente quanto successo negli ultimi 6 mesi.

La generale norma che disciplina la materia (Dlgs 114/98 – L.r. 15/2004 – L.r. 29/2007), prevede che i negozi ed i centri commerciali possano rimanere aperti solo nelle festività del mese di dicembre ed in altre otto domeniche decise singolarmente da ogni Comune; la deroga inoltre è valida per le città classificate ad "economia turistica" e per alcune zone delle "Città d'arte" (vedi centro storico di Bassano del Grappa). In ogni caso l'orario di apertura non può andare oltre le ore 22.00 mentre gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno comunque l'obbligo di chiusura dalle 2 di notte alle 5 di mattina.

Il 6 luglio del 2011 il Governo è intervenuto con un Decreto Legge, peraltro oggetto di due successive modifiche in brevissimo tempo, teso a liberalizzare gli orari dei negozi e dei pubblici esercizi, eliminando ogni tipo di limite temporale (introducendo quindi la possibilità di apertura h.24) e abrogando l'obbligo di chiusura domenicale e festiva per le attività commerciali.

Tale disposizione ha carattere "sperimentale" ed è riservata solo ed esclusivamente ai Comuni "inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".

Successivamente la Regione Veneto, con propria comunicazione, farà sapere che queste norme decorreranno dal 1 gennaio 2012 e questa interpretazione troverà anche conferma nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.3644/C del 28/10/2011.

Nella disamina del provvedimento però il Ministero si spinge anche oltre, nel senso che chiarisce come, sempre a partire dal 01 gennaio del 2012, nelle città turistiche e nelle città d'arte la "liberalizzazione degli orari" dovrà applicarsi integralmente da parte degli Enti locali, senza inutili interpretazioni dilatorie.

Ancora il Ministero precisa come non potranno più essere previsti limiti territoriali all'interno delle città d'arte e delle città ad economia turistica e quindi la norma sarà efficace in tutto il territorio comunale.

Rimaneva comunque un problema oggettivo e cioè l'assoluta disparità di trattamento tra gli esercizi e le attività ubicate in detti Comuni turistici o d'arte e quelli ricadenti in Comuni, magari limitrofi e separati da una strada di pochi metri, ma non classificati come tali.

A Risolvere la questione ci ha quindi pensato il Prof. Monti che nel decreto "Salva-Italia" (art.31 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito il 22/12/2011 e pubblicato nella G.U. del 27/12/2011) ha

esteso tale possibilità alle aziende commerciali e di somministrazione di tutti i Comuni, eliminando ogni eventuale elemento discriminatorio.

Tutto bene quindi, se non fosse che la Regione Veneto, insistendo nella sua esclusiva competenza in materia di commercio, solo pochi giorni prima (il 21 dicembre) approvava una Legge così identificata: “Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali”.

Nel testo di questa Legge, dichiarata urgente e come tale da subito efficace, si capisce che:

- L'orario degli esercizi di vendita al dettaglio è scelto dal commerciante dalle ore 07.00 alle ore 22.00
- E' obbligatoria la chiusura domenicale e festiva
- E' possibile derogare a quanto sopra, nelle domeniche e festività del mese di dicembre e in ulteriori 16 giornate nel corso dell'anno scelte dai singoli Comuni
- Nei Comuni ad Economia Turistica e nelle città d'arte, gli esercenti determinano liberamente gli orari e possono derogare agli obblighi di chiusura domenicale, ferma restando la facoltà dei Comuni di individuare le zone del territorio ove i commercianti possono esercitare tale facoltà
- Viene in ogni caso introdotta una chiusura obbligatoria per il 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 25 dicembre.

Questo provvedimento insomma pare andare nella direzione diametralmente opposta a quanto sancito in precedenza e oggi esteso a tutto il territorio nazionale con il Decreto Salva-Italia.

Viene da chiedersi come sia possibile che in un così delicato momento come quello che sta attraversando l'economia, le forze politiche non riescano nemmeno ad uniformarsi su questioni così semplici, lasciando l'imprenditore nell'oblio interpretativo di un funzionario Comunale piuttosto che di uno Regionale.

Il caos, appunto.

Nel tentativo di dare comunque un'indicazione agli associati che sicuramente si stanno chiedendo come dovranno comportarsi con l'arrivo del nuovo anno, ci sentiamo di esporre quanto segue.

Il legislatore Nazionale ha già più volte ribadito come le materia degli orari appartenga esclusivamente allo Stato in virtù delle sue competenze sulla concorrenza e sui livelli minimi ed uniformi di funzionamento del mercato.

Se questo braccio di ferro tra Stato e Regione sarà destinato a finire in Corte Costituzionale, ben venga, così una volta per tutte sarà fatta chiarezza su questa questione.

Nel contempo però, nella più assoluta contraddizione normativa e in virtù di quanto teste detto, a nostro modo di vedere l'ago della bilancia pende molto più dalla parte della liberalizzazione che da quella delle restrizioni, visto che in questa direzione si sono espresse tutte le norme amministrative di recente emanazione, la “Bolkestein” su tutte.

Ogni eventuale ed ulteriore informazione o chiarimento sarà ovviamente comunicato tempestivamente tramite il nostro sito internet o i tradizionali canali informativi, ricordando che per ogni eventuale necessità, i nostri uffici rimangono sempre a vostra disposizione.